

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2201)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

di concerto col **Ministro dei Trasporti**

(BALZAMO)

col **Ministro dell'Interno**

(ROGNONI)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GASPARI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(MARCORA)

(V. Stampato Camera n. 3291)

*approvato dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) della
Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1983*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 marzo 1983*

**Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio
di linee elettriche aeree esterne**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, è sostituito dal seguente:

« Al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare il pericolo per la pubblica incolumità, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree elettriche esterne deve conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del comma successivo.

Le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree elettriche esterne saranno emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Comitato elettrotecnico italiano, che propone il testo delle norme come previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186. Il Comitato elettrotecnico italiano deve trasmettere al Ministero dei lavori pubblici, ogni qualvolta necessario, le proposte di aggiornamento indispensabili per l'adeguamento delle norme al progresso tecnico ».

Art. 2.

Negli articoli 2, 3 e 4 della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, la previsione del « regolamento di esecuzione » deve intendersi sostituita, ad ogni effetto, dalle « norme tecniche » emanate ai sensi del precedente articolo 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge stessa è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei trasporti ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facoltà di disporre verifiche e

controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme tecniche ».

L'articolo 5 della legge stessa è abrogato.

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme tecniche, di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, così come sostituito dal precedente articolo 1. Sino a tale momento continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.